

VERBALE DI ACCORDO

Addì, in Varese (VA), 6/04/2017

L'azienda **VODAFONE AUTOMOTIVE SPA**, con sede legale in Varese (VA), via Astico 41 - codice fiscale e P.IVA 00407590124 in persona del Dott. Andrea Di Nunzio e del Dott. Sergio Capelli

e

la R.S.U. nelle persone di Marco Assunto, Giorgio Mariani, Ivano Pasini e Manuel Sanna, in rappresentanza della FIM-CISL, e Massimo Corrao, in rappresentanza di FAILMS,

Premesso che

- Le Ferie sono un diritto irrinunciabile, previsto dalla nostra Costituzione, e l'art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 afferma che le stesse, retribuite, sono finalizzate a reintegrare le energie psico fisiche spese nella prestazione lavorativa e sono pari ad almeno quattro settimane all'anno, con possibilità di differimento di due settimane secondo le determinazioni collettive o, al massimo, nei diciotto mesi successivi all'anno di maturazione.
- L'art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015 ha stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
- Il CCNL per l'Industria Metalmeccanica del 26 novembre 2016 ha confermato la possibilità di cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di PAR o di ferie monetizzabili ai colleghi che si trovino in condizione di assistere figli minori in particolari condizioni di salute.
- L'accordo Integrativo Aziendale del 22/7/2015 ha stabilito che tutti i dipendenti dovranno terminare le Ferie e le PAR maturate nell'anno entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo.
- Il presente accordo non si applica alle figure Dirigenziali

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.
- 2) Fermo restando l'obbligo di consumare le Ferie obbligatorie, le Ferie eccedenti la misura minima di 4 settimane annue prevista dal D.Lgs 66/2003, maturate per maggiore anzianità aziendale (1 giorno per anzianità dai 10 ai 18 anni; 1 settimana per anzianità superiore a 18 anni), ai sensi del CCNL Industria Metalmeccanica, e i PAR maturati (al netto di quelli pianificati come chiusura collettiva aziendale), potranno essere cedute a titolo gratuito a colleghi che presentino i requisiti contenuti al successivo punto 4. Le giornate così cedute vengono denominate "Ferie Solidali".
- 3) Le Ferie ed i PAR, nei limiti in cui potranno essere ceduti, potranno esserlo soltanto a titolo gratuito e nei confronti di lavoratori dipendenti (a prescindere dal loro inquadramento) di Vodafone Automotive SpA. Il quantitativo minimo di ore cedibile è pari a 1 giorno (riproporzionato per i dipendenti part time), salvo conguaglio come da allegato al presente accordo.
- 4) La cessione di Ferie e PAR sarà finalizzata all'assistenza ai figli minorenni che, per le particolari condizioni di salute così come previsto dalla vigente normativa in essere, necessitano di cure continue e costanti. Lo "status di malattia" dovrà essere certificato da idonea struttura sanitaria pubblica mediante apposita documentazione. Le patologie che danno diritto al beneficio, sono quelle previste all'interno dell'Allegato 1 al presente accordo. Tale elenco potrà essere successivamente integrato con l'accordo delle Parti firmatarie, avuto riguardo a casi particolari.

- 5) Gli aventi diritto all'utilizzo di Ferie e PAR potranno effettuare la richiesta tramite l'Ufficio HR, solamente una volta esaurito il proprio ammontare di Ferie, PAR ed eventuali recuperi a disposizione nell'anno di maturazione. La richiesta massima dovrà essere pari a 25 giorni lavorativi e potrà essere successivamente reiterata, permanendo le condizioni che ne danno diritto.
- 6) La richiesta di Ferie Solidali verrà inviata all'Ufficio HR, che la gestirà rispettando la privacy del richiedente e verificando la disponibilità effettiva di Ferie e PAR da parte dei colleghi che si rendessero disponibili a donarle, rimanendo anch'essi anonimi. Le modalità di gestione delle giornate cedute sono disciplinate nell'Allegato 2 al presente Accordo.
- 7) Fermo restando il punto precedente, viene istituita una **commissione paritetica** formata da un componente aziendale e da un componente della RSU che valuteranno le richieste pervenute di Ferie solidali; una volta approvate daranno il via all'iter di utilizzo nel pieno rispetto delle regole di riservatezza che obbligano i suoi componenti.
- 8) Sono esclusi dai beneficiari i titolari di Legge 104 e i dipendenti Part-time i quali abbiano ottenuto la riduzione di orario per la stessa patologia per cui si richiedono le ferie solidali.
- 9) In relazione ai Riposi, deve comunque essere osservato il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali che non potranno essere oggetto di cessione.
- 10) L'accordo viene applicato in via sperimentale dal 10 aprile 2017 al 31 Dicembre 2017. Le parti concordano durante il periodo di sperimentazione dei momenti di condivisione per monitorare l'applicazione dell'Accordo. AL termine di detta sperimentazione, l'accordo potrà essere riconfermato solo con un nuovo consenso esplicito delle parti.
- 11) Gli allegati all'accordo sono parte integrante dell'Accordo stesso.

Il presente accordo è siglato dalla maggioranza delle RSU elette.

_ Allegato 1: Patologie che danno diritto alle Ferie Solidali

_ Allegato 2: Modalità di Gestione delle Ferie solidali

Patologie che danno diritto alle ferie solidali (ex. DM 278/2000, art. 2, lett. d), nn. da 1 a 4)

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

ALLEGATO 2 all'accordo del 6/04/2017

Modalità di gestione delle ferie solidali

L'azienda, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore che ha comunicato la necessità, rende tempestivamente nota a tutti i lavoratori eleggibili l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. I lavoratori che intendano aderire, su base volontaria, formalizzano l'adesione, indicando il numero di ore che intendono cedere. Anche i donatori resteranno anonimi.

L'azienda, sulla base delle adesioni acquisite, mette a disposizione del richiedente un numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma dei valori orari delle ferie e permessi ceduti e il valore orario delle ferie e permessi del richiedente, arrotondati all'ora inferiore. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla data della cessione. Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente, che ne assume contestualmente l'obbligazione contributiva e fiscale conseguente.

Eventuali eccedenze rispetto a quanto richiesto determineranno un minor prelievo di ore dal quantitativo messo a disposizione dai dipendenti donatori, seguendo l'ordine cronologico delle donazioni (e quindi nei confronti dell'ultimo donatore).